



TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione fallimentare

Il Tribunale fallimentare, al fine di organizzare le procedure fallimentari secondo modalità di gestione il più possibile omogenee ed efficienti, invita i curatori ad attenersi al seguente

INTEGRAZIONE LINEE GUIDA

CHIUSURA DEL FALLIMENTO IN PENDENZA DI GIUDIZI (art. 118 u.c. l.fall.)

FALLIMENTO PRIVO DI FONDI

Al fine di dare piena attuazione e di potenziare la ratio sottesa alla disciplina dettata dall'art. 118, comma 2, secondo periodo della legge fallimentare, come modificato dal d.l. n. 83/15, si propongono ai curatori fallimentari le seguenti integrazioni alle linee guida.

Ai sensi del novellato art. 118, comma 2, terzo periodo, l.f. "La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma se-

condo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato”.

Ai sensi dell'art. 120, ultimo comma dell'art. 120 l.f., introdotto dall'art. 7 d.l. n. 83/15, “Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi”.

Si legge nella relazione illustrativa al d.l. n. 83/15 che la modifica dell'art. 118 l.f. ha la finalità di favorire l'accelerazione delle procedure.

Tale proclamata e rilevante finalità, esprimendo valori di rilievo costituzionale (art. 111 Cost.) e tesa a limitare le violazioni della legge Pinto per la irragionevole durata delle procedure fallimentari, deve guidare l'interpretazione della disciplina e la risoluzione dei problemi operativi che la concreta applicazione della norma pone.

Ambito di applicazione.

In virtù del carattere procedimentale e non sostanziale della procedura e della finalità della norma, **l'art. 118, comma 2, l.f., nella sua attuale formulazione deve ritenersi applicabile nell'ambito di tutte le procedure fallimentari pendenti.**

La norma trova applicazione non solo nelle ipotesi di chiusura di cui all'art. 118, comma 1, n. 3, ovvero ove sia intervenuta la ripartizione finale dell'attivo, ma **anche ai casi in cui il fallimento debba essere chiuso ai sensi dell'art. 118 n.4** per essere la controversia pendente l'unica possibile fonte di risorse a beneficio dei creditori.

Non si trascura l'esistenza di un consolidato orientamento contrario. Tuttavia una lettura costituzionalmente orientata della riforma e volta a valorizzarne la portata applicativa, ne impone l'utilizzo anche in quelle ipotesi in cui il fallimento vanti un'unica ragione di recupero dell'attivo ancora sub iudice o, comunque, non ancora realizzata (ad es. in ipotesi di ammissione al passivo di altra procedura o di crediti fiscali da riscuotere), non sembrando ragionevole e conforme alla ratio ispiratrice, di natura acceleratoria, mantenere aperta una procedura che non dispone di attivo e potrebbe non realizzarlo. Escludere la possibilità di applicazione della norma nell'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 118, comma 1, l.f. significherebbe creare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fallimenti con attivo da ripartire, pur nella sussistenza –in entrambi i casi- delle medesime ragioni che giustificano la chiusura “anticipata”: ovvero ridurre la durata dei fallimenti ed evitare che gli organi della procedura siano costretti all'abbandono di liti o di crediti pur di giungere più rapidamente alla chiusura della procedura, con l'aggravio, nel caso di fallimento privo di attivo, di escludere in via definitiva qualsiasi forma di soddisfazione dei creditori concorsuali.

Né sembra decisiva, per escludere l'operatività della norma all'ipotesi di cui all'art. 118, comma 1, n.4, l'obiezione sollevata in ordine alla necessità di porre il compenso del curatore liquidato dal Tribunale a carico dell'Erario. In ipotesi di sopravvenienza di fondi, infatti, analogamente a quanto accade ove i presupposti ex art. 144 TUSG vengano meno, il curatore che abbia medio tempore riscosso il compenso, procederà in primo luogo, con le somme ricevute all'esito del giudizio pendente o comunque incassate, a riversare le somme allo Stato.


Per spirito di completezza va infine evidenziato che la chiusura "anticipata" del fallimento nell'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 118, comma 1, l.f. in caso di giudizi pendenti volti alla realizzazione di risorse da destinare ai creditori si impone anche in ragione della diversa previsione di cui all'art. 102 l.f. che, invece, richiede una attenta e tempestiva valutazione da parte del curatore in ordine alla assoluta impossibilità di acquisire "attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura" giustificandosi, in tale ipotesi, la chiusura tout court del fallimento senza che si faccia luogo alla verifica del passivo.

Si comunichi ai curatori, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Potenza.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Potenza, 26 gennaio 2023

I Giudici Delegati



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Angela CACCAVO

Dott.ssa Annachiara Di Paolo

Dott.ssa Angela Alborino

Dott. Davide Visconti